

**Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia, Sez.  
II, Sent., 01/12/2020, n. 223**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA  
SECONDA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

MONTANARI MARCO - Presidente e Relatore

GIANFERRARI VENTURINO IVAN - Giudice

MANFREDINI ROMANO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA in P.U.

- sul ricorso n 507/2017

depositato il 24/11/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2007  
contro

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA

VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO NELL'EMILIA

proposto dal ricorrente:

(...)

difeso da:

(...)

- sul ricorso n. 142/2018

depositato il 27/02/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-CRED.IMP 2008  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA

VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO NELL'EMILIA

proposto dal ricorrente:

(...)

difeso da:

## *Svolgimento del processo*

1 -11 sig.(...) ricorreva ,con distinti gravami,(R.G.R.N.507/2017,142-143/2018),nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso altrettanti avvisi di accertamento, emessi ai fini irpef, relative sanzioni ed interessi; valore economico ,globale, delle controversie Euro105.045,00; assume l'Agenzia .negli atti impugnati, che il Ricorrente sarebbe stato cointestatario, insieme al padre, di un conto corrente bancario ,presso il C.S. di L.(C.) e ,dunque, in un paese a fiscalità privilegiata, aperto in data 23/05/2007; sullo stesso sarebbe poi pervenuto ,in data 25/05/2007, un bonifico ,ammontante a \$ 300.000,00 ,che non sarebbero mai stati oggetto di dichiarazione in sede di quadro W del mod Unico, in uno con gli interessi maturati; l'Agenzia evidenziava ,poi, che il Ricorrente ,in sede di contraddittorio precontenzioso .alla richiesta di chiarimenti in ordine all'origine di tale disponibilità ,dichiarava che" il bonifico proveniva dalla sorella di mio padre (...) nonché mia zia (...) , deceduta il 02/01/2007" e che ,nonostante successivi e ripetuti solleciti, lo Stesso non avrebbe mai prodotto alcuna documentazione a supporto di quanto dichiarato ,in ordine all'origine del suddetto bonifico; l'Agenzia procedeva ,dunque, ad emettere avvisi di accertamento in ordine al valore della metà del bonifico ed agli interessi maturati; il Ricorrente gravava gli atti sul presupposto della loro illegittimità e .posto che assumeva di non riuscire ad ottenere ,dal suddetto istituto di credito, alcuna documentazione inerente al bonifico ,instava affinché questo Giudice ne ordinasse l'esibizione; vinte le spese; l'Agenzia si costituiva in giudizio con controdeduzioni con cui si opponeva alla dedotta richiesta di ordinanza, stante la natura dispositiva del processo tributario; chiedeva ,infine, il rigetto del ricorso; vinte le spese; all'udienza dibattimentale del 27 marzo 2018 il Difensore chiedeva termine a difesa posto che l'istituto di credito si era dichiarato disponibile a rilasciare la documentazione richiesta; questo Giudice concedeva termine e rinviava a nuovo ruolo; alla nuova udienza fissata per il 26 marzo 2019 il Difensore chiedeva ,ulteriormente, termine stante il contemporaneo impegno professionale ,per questa data, presso la C.T.R. del Lazio per la riassunzione di un ricorso rimesso dalla Corte di Cassazione; il Giudice concedeva ,nuovamente, termine e fissava la discussione dei ricorsi per l'udienza del 18 giugno 2019; in questa data veniva prodotto certificato di morte del Ricorrente e ,conseguentemente, i giudizi venivano interrotti e la discussione rinviata a nuovo ruolo; gli Eredi .moglie e figlio, per il tramite dello stesso Difensore, in data 13 gennaio 2020 riassumevano il giudizio ed instavano per la discussione dei ricorsi; l'udienza di discussione veniva fissata per il giorno 17 novembre 2020 con pec di convocazione ricevuta dal Difensore il 9 settembre 2020; il giorno 3 novembre 2020 il Difensore riceveva ,sempre tramite pec, notifica del Decreto Presidenziale di questa Commissione con cui venivano stabilite, in ottemperanza al disposto dell'art. 27 D.L. n. 137 del 2020,"Misure organizzative straordinarie ed urgenti per il contenimento della emergenza epidemiologica da covid 19"; in data 11 novembre 2020 il Difensore instava per la discussione dei ricorsi e chiedeva termine a difesa con rinvio a nuovo ruolo in ottemperanza al

disposto normativo e regolamentare secondo cui ,nel caso in cui ,come nella fattispecie, non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto ",si procederà mediante trattazione scritta ,con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali, e di giorni 5 prima dell'udienza per memorie di replica".

### ***Motivi della decisione***

2 -Pregiudizialmente all'esame di merito dei ricorsi v'è data risposta all'istanza della Difesa di rinvio a nuovo ruolo della discussione dei ricorsi; va premesso che ,ex art. 88 c.p.c. ,alle Parti ed ai loro Difensori incombe un dovere generale di correttezza, buona fede, in una parola di lealtà processuale, che ,oltre che tra le Parti, non può non valere ,in primis, nei confronti del Giudice; venendo ,ora, alla fattispecie concreta dedotta in giudizio va evidenziato come, a tacere della lunga istruttoria che ha preceduto l'udienza di decisione ,la difesa dei Ricorrenti fosse a conoscenza ,già dal 9 settembre 2020, della data dell'udienza, pertanto ,debba, ragionevolmente, concludersi che la Stessa abbia goduto di tutto il tempo necessario per poter integrare la propria difesa ,con deposito di documenti e memorie, nei termini di rito "ordinario"; termini che ,comunque, Le sarebbero, ben, stati sufficienti ,anche, in rito "covid", per presentare memorie conclusionali ,posto che aveva ricevuto notifica del Decreto Presidenziale, di cui in narrativa, in data 3 novembre 2020; queste considerazioni, non possono che indurre questo Giudice a respingere la suddetta istanza apparendo la stessa unicamente dilatoria "integrando in tal caso la domanda gli estremi dell'abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità deviate o eccedenti rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.", cfr. Cass. Sez. 1 - ,Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018 (Rv. 651878 - 01), ma già in Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1271 del 22/01/2014 (Rv. 629444 - 01), secondo cui "allorquando il contribuente, in evidente violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché di lealtà processuale e del giusto processo, abbia utilizzato, dilatoriamente e senza alcuna dichiarata differente giustificazione, mezzi di impugnazione" ,risulti dimostrata" l'assenza di intenti diversi dall'uso strumentale ed opportunistico dell'impugnazione stessa.. configurandosi una siffatta condotta come abuso del processo"; passando ora al merito dei ricorsi va ,preliminarmente, evidenziato come ,nonostante l'ampio termine a difesa concesso, formalizzato con ordinanza del 27 marzo 2018, i Ricorrenti non abbiano prodotto alcuna documentazione a sostegno della propria assunzione difensiva, ,i.e. bonifico da parte della zia , né abbiamo insistito nella originaria richiesta di ordinanza di esibizione all'Istituto di credito dei suddetti documenti; in conclusione, non risulta fornita alcuna prova della fonte e natura del suddetto bonifico; anzi dalle sue stesse parole appare logicamente infondata la giustificazione dedotta ,una volta che si consideri che il conto aperto in data 23 maggio 2007 risulta bonificato in data 25 maggio 2007 da una persona deceduta ,come da dichiarazione dello stesso soggetto

accertato in data 7 gennaio 2007 ; in conclusione i ricorsi risultano infondati e vanno respinti; ,le spese di giudizio si liquidano come in dispositivo.

***P.Q.M.***

La Commissione stante la connessione degli R.G.R. N.507/2017,142-143/2018 li riunifica in capo al R.G.R. N.507/2017 e li respinge; le spese di giudizio, globalmente, liquidate in Euro 3000(tremila) seguono la soccombenza.

***Conclusione***

Reggio Emilia il 17 novembre 2020.